



Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del 21 settembre 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 1bis Aliquota dei contributi

¹ Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS², i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 500	17 300	0,754
17 300	20 900	0,772
20 900	23 300	0,790
23 300	25 700	0,808
25 700	28 100	0,826
28 100	30 500	0,844
30 500	32 900	0,879
32 900	35 300	0,915
35 300	37 700	0,951
37 700	40 100	0,987
40 100	42 500	1,023
42 500	44 900	1,059
44 900	47 300	1,113
47 300	49 700	1,167
49 700	52 100	1,221

¹ RS 831.201
² RS 831.101

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
52 100	54 500	1,274
54 500	56 900	1,328

² Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo da 66 a 3300 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.

Art. 39f Importo del contributo per l'assistenza

¹ Il contributo per l'assistenza ammonta a 33.20 franchi all'ora.

² Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere e–g richiedono qualifiche particolari dell'assistente, il contributo per l'assistenza ammonta a 49.80 franchi all'ora.

³ L'ufficio AI stabilisce il contributo per l'assistenza per il servizio notturno in base all'intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L'importo massimo del contributo ammonta a 88.55 franchi per notte.

⁴ Per l'adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1–3 all'evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l'articolo 33^{ter} LAVS³.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

21 settembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RS 831.10